

Legge regionale 08 febbraio 1994, n.16

## **Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione viaggi**

### TITOLO I

#### NORME GENERALI

##### ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le agenzie di viaggio e turismo, di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché le attività di organizzazione di viaggio esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

##### ARTICOLO 2

(Ripartizione delle competenze e informazione)

1. Fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione, stabilite negli articoli successivi, sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, nonché la vigilanza e il controllo, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

##### ARTICOLO 3

(Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

- a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta;
- b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, con vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni organizzati dalla impresa medesima e/o da parte di una delle imprese di cui alla lett. a);
- c) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alle lettere a) e b).

2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio

(CCV), ratificata e resa esecutiva con legge 27-12-1977, n. 1084, nonché ai sensi della Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"; le agenzie di viaggio svolgono altresì, ai sensi della medesima CCV e della Direttiva 90/314/CEE, singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.

3. Rientrano tra le attività di cui al comma precedente:

- a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;
- b) l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi delle norme vigenti;
- c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
- d) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17-5-1983, n. 217, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri.

4. Le agenzie di viaggio di cui al precedente comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui al successivo art. 26, purché si tratti di viaggi collettivi "tutto compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a 20.

#### ARTICOLO 4

(Ulteriori attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere, nel rispetto delle norme che le regolano, anche le seguenti attività:

- a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- b) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- c) la prenotazione del noleggio di autovetture e di ogni altro mezzo di trasporto;
- d) il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- e) l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- f) l'informazione e la pubblicità di iniziative turistiche,

- nonche' la distribuzione e la vendita di guide, carte topografiche, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;
- g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
  - h) l'organizzazione e realizzazione di congressi e simposi;
  - i) ogni altra attivita' concernente le prestazioni di servizi turistici che non siano propri di altre imprese o professioni turistiche disciplinate dalla legislazione statale o regionale.

## TITOLO II

### AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

#### ARTICOLO 5

(Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e filiali)

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attivita' sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.
2. La Provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o alla societa' nella persona del legale rappresentante, dopo aver ultimato con esito positivo l'attivita' istruttoria di cui agli articoli 7 e 8. Il titolare e' tenuto ad aprire l'agenzia di viaggio e turismo entro tre mesi dalla data di rilascio della autorizzazione. Nel caso che l'apertura dell'agenzia di viaggio non si verifichi nel termine prescritto l'autorizzazione si intende decaduta.
3. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della CEE, sono fatte salve le norme previste dall'articolo 58 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
4. L'apertura di succursali o filiali di agenzie principali, comprese le succursali o filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o Stato della Comunita' Europea, e' soggetta alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura di agenzie principali.
5. La Provincia puo' concedere l'autorizzazione all'apertura di agenzia di viaggio e turismo con carattere stagionale nei soli casi in cui si tratti di agenzia con vendita diretta al pubblico e purché i periodi di apertura non siano complessivamente inferiori a 180 giorni nell'arco dell'anno. I contratti conclusi dalle agenzie di cui al presente comma devono riferirsi a prestazioni che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura della agenzia medesima.

## ARTICOLO 6

(Domanda per il rilascio di autorizzazione)

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5 deve essere presentata in carta legale alla Amministrazione provinciale competente per territorio e deve specificare:

- a) le complete generalita' e la cittadinanza del titolare persona fisica ovvero, per le societa', la denominazione e la ragione sociale, la sede della societa', nonche' le complete generalita' e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
- b) il possesso, per il titolare persona fisica ovvero per il legale rappresentante in caso di societa', dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS approvato con RDL 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
- c) le complete generalita' della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;
- d) le attivita' che si intendono esercitare con riferimento agli articoli 3 e 4;
- e) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
- f) la qualita' di agenzia principale ovvero di succursale o filiale;
- g) l'organizzazione predisposta per lo svolgimento delle attivita', con particolare riferimento al numero e alla qualifica del personale da impiegare e ai requisiti strutturali di cui al successivo articolo 12;
- h) la denominazione prescelta, o altre in subordine, per la istituenda agenzia;
- i) le modalita' di assunzione del direttore tecnico dell'agenzia, nonche' il tipo di contratto previsto.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di cittadinanza e residenza del titolare ovvero del legale rappresentante della societa';
- b) copia autenticata dell'atto costitutivo della societa' per le imprese in tal forma costituite con l'elenco del personale dirigente provvisto di procura;
- c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonche' certificato di cui alla legge 19-3-1990, n. 55, tutti in data non anteriore a 3 mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della societa';
- d) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare, ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della societa', non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
- e) relazione tecnico-economica di fattibilita' dell'iniziativa, redatta sulla scorta di dati statistici, sulla potenziale utenza e contenente il bilancio previsionale riferito ad un

anno di gestione;  
f) planimetria dei locali e progetto di sistemazione degli stessi.

## ARTICOLO 7

(Istruttoria preliminare)

1. Ai fini della istruttoria della domanda la Provincia:

- accerta la regolarità della domanda nonché la completezza e congruità della documentazione ad essa allegata;
- trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'acquisizione del nulla-osta di cui all'articolo 9 quinto comma della legge 17-5-1983, n. 217;
- accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni o Regioni italiane;
- accerta l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 25 del direttore tecnico indicato nella domanda.

## ARTICOLO 8

(Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori)

1. Esaurita l'istruttoria preliminare di cui al precedente articolo 7, la Provincia comunica all'interessato l'esito della stessa; in caso di esito positivo fissa, sentito l'interessato, il termine entro quale quest'ultimo deve:

- effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore;
- costituire il deposito cauzionale di cui al successivo articolo 15;
- stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo articolo 13;
- dalla data di operatività del Fondo regionale di garanzia, di cui all'articolo 14, effettuare il versamento della quota contributiva iniziale a favore del Fondo medesimo;
- realizzare il progetto di sistemazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa, così come indicato nella documentazione allegata alla domanda;
- acquisire e produrre il certificato di agibilità dei locali.

2. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti ivi previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovata motivazione, la Provincia può concedere, per una sola volta, un ulteriore termine per detti adempimenti.

3. Concluse positivamente le fasi istruttorie previste, la Provincia adotta il provvedimento di autorizzazione.

## ARTICOLO 9

(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

- la denominazione dell'agenzia di viaggio;
- il titolare, persona fisica o società; per le società, l'autorizzazione deve altresì indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale della società e il legale rappresentante della medesima;
- l'attività autorizzata, tra quelle di cui all'articolo 3, comma 1;
- il direttore tecnico;
- l'ubicazione dei locali di esercizio.

2. Nella autorizzazione viene altresì annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La Provincia dà notizia dell'avvenuta apertura di una agenzia succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale, per la relativa annotazione nella autorizzazione della agenzia principale.

3. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società, all'attività autorizzata, alla ubicazione dei locali di esercizio in comune di altra provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni, comprese quelle di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento della autorizzazione mediante annotazione. In ogni caso la Provincia, procede al rilascio della nuova autorizzazione, ovvero alla annotazione delle modificazioni, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge relativi alla modifica stessa.

4. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia della autorizzazione all'esercizio, con l'indicazione delle attività autorizzate.

## ARTICOLO 10

(Tasse di concessione)

1. L'apertura di ogni agenzia di viaggio e turismo, comprese le succursali e le filiali di cui all'articolo 5, comma 4, nonché le agenzie di carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5, è soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionali previste dalla legislazione vigente.

2. Il pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura di cui al comma 1, è altresì dovuto in tutti i casi di

modificazioni che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, comportano il rilascio di una nuova autorizzazione. Nel caso di trasferimento d'azienda la tassa di concessione e' dovuta dal solo cessionario. Nel caso di trasferimento della sede in altro comune della stessa provincia non si procede ad esazione della tassa di concessione per l'anno in corso.

3. Il pagamento delle tasse di concessione regionale, nonche' delle tasse di rinnovo annuali, e' dovuto nella misura prevista dal DLgs 2 giugno 1991, n. 230 in relazione al numero di abitanti del comune in cui e' situata l'agenzia.

#### ARTICOLO 11

(Elenco delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate e' pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Dell'avvenuta autorizzazione a nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione all'organo governativo competente da parte della Giunta Regionale.

3. Ai fini di cui sopra la Provincia invia tempestivamente alla Giunta Regionale copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione sospensione e revoca delle autorizzazioni stesse.

#### TITOLO III

#### TUTELA DELL'UTENTE

#### ARTICOLO 12

(Requisiti strutturali)

1. Le agenzie di viaggio e turismo autorizzate alla vendita diretta al pubblico devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

- a) locali indipendenti ed escludenti altre attivita';
- b) insegne visibili dell'impresa;
- c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attivita' autorizzate.

2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

#### ARTICOLO 13

(Garanzia assicurativa)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima

del rilascio della autorizzazione, polizze assicurative di responsabilit  civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche' a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' dalla Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti "tutto compreso".

2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema-tipo approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta Regionale, nel quale sono specificati i criteri di determinazione del premio, nonche' i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.

#### ARTICOLO 14

(Fondo regionale di garanzia)

1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della Direttiva n. 90/314/CEE il titolare di una agenzia di viaggio e turismo deve dare prova, ai fini dell'ottenimento della autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 5, di disporre di adeguate garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento o di inadempimento degli obblighi contrattuali, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore. A tale fine e' istituito un Fondo regionale di garanzia, alimentato dalle quote contributive versate da ciascuna agenzia di viaggio, in base alle necessita' del fondo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, determina:

- la costituzione e la regolamentazione del Fondo;
- la quota contributiva iniziale, nonche' la quota contributiva annuale, a carico di ciascuna agenzia di viaggio;
- i criteri per l'affidamento della gestione del Fondo;
- le modalita' di controllo sulla regolarita' di gestione del Fondo;
- la data di inizio di operativita' del Fondo;
- la riduzione delle misure del deposito cauzionale di cui all'articolo 15 dalla data di inizio di operativita' del Fondo.

#### ARTICOLO 15

(Deposito cauzionale)

1. Il titolare di una istituenda agenzia di viaggio e turismo

deve versare alla Provincia un deposito cauzionale nella misura di:

- lire 75 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- lire 150 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- lire 225 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

L'entità di tale deposito potrà essere variata con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da:

- titoli di rendita pubblica esenti da vincoli intestati al titolare dell'agenzia di viaggio;
- titoli al portatore;
- polizza fidejussoria bancaria irrevocabile;
- polizza fidejussoria assicurativa;
- ogni altra idonea garanzia, preventivamente approvata dalla Provincia, fornita da organismi mutualistici o solidaristici fra operatori.

3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia dei danni eventualmente recati agli utenti da ogni attività della agenzia. Con provvedimento della Provincia esso può essere utilizzato:

- a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento;
- a garanzia di tasse di concessione non pagate;
- per assicurare, in caso di insolvenza o fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore, fino alla data di inizio di operatività del Fondo di cui all'articolo 14.

4. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza per effetto dell'applicazione del precedente comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario entro 30 giorni dal ricevimento della diffida della Provincia ad adempiervi.

5. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio della agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla Provincia non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

ARTICOLO 16

(Redazione dei programmi di viaggio)

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato;
- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 13, con l'indicazione dei rischi coperti;
- l) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione dell'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
- m) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- n) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
- o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 3 della presente legge e della direttiva 90/314/CEE.

2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

3. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della

promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma e' posto a disposizione dei consumatori.

4. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla Provincia, con lettera raccomandata, bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della Provincia relativi alla regolarita' delle pubblicazioni devono pervenire alla agenzia di viaggio interessata entro 20 giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate.

5. La pubblicita' dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi verificati dalla Provincia.

#### ARTICOLO 17

(Uso della denominazione)

1. La denominazione di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili, nonche' le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

#### ARTICOLO 18

(Orario di apertura)

1. Ciascuna agenzia di viaggio autorizzata alla vendita diretta al pubblico deve comunicare alla Provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa restera' chiusa. In caso di variazioni e' necessaria una nuova comunicazione.

2. L'agenzia di viaggio e' tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma precedente.

#### ARTICOLO 19

(Chiusura temporanea dell'agenzia)

1. Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di due anni consecutivi, ne deve informare la Provincia e la Regione con lettera raccomandata, indicando i motivi e la durata della chiusura.

2. In ogni caso l'agenzia di viaggio non puo' procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.

#### ARTICOLO 20

(Informazioni sulle attività)

1. Ai fini ricognitivi il titolare di ciascuna agenzia di viaggio e turismo presenta alla Provincia una relazione annuale sulla attività svolta, da redigersi su apposito modello predisposto dalla Giunta regionale. A tale adempimento sono tenute anche le associazioni di cui all'articolo 26, comma 2 e comma 5, della presente legge.

#### TITOLO IV DIRETTORE TECNICO

##### ARTICOLO 21 (Requisiti professionali del direttore tecnico)

1. La responsabilità tecnica della agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico.

2. Il direttore tecnico deve risultare in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- a) diploma di scuola media superiore;
- b) conoscenza della amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, con riferimento all'esercizio di tutte indistintamente le attività indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge;
- c) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- d) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui almeno una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
- e) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, documentata dall'ispettorato del lavoro.

Il possesso dei requisiti professionali di cui ai punti b), c) e d) viene accertato con il superamento dell'esame di idoneità di cui al successivo articolo 22. Il possesso del requisito professionale di cui al punto e) viene accertato con riferimento alla data della domanda di iscrizione all'albo regionale mediante probante documentazione da presentarsi a cura dell'interessato.

3. Per poter assumere la responsabilità tecnica di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico deve risultare iscritto all'albo regionale di cui al successivo articolo 25.

4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia, o filiale o succursale, tranne che nel caso in cui si tratti di attività prestata; in qualità di socio, a favore di uno degli organismi associativi di cui all'articolo 26, comma 2.

5. Qualora l'attività lavorativa del direttore tecnico sia

sospesa per un periodo superiore a 60 giorni continuativi in un anno, in virtù degli istituti contrattuali ovvero per qualsiasi altro motivo, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di altro direttore tecnico regolarmente iscritto all'albo.

6. Qualora l'attività lavorativa del direttore tecnico venga a cessare per qualsiasi motivo, il titolare deve darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro 30 giorni, provvedendo contestualmente alla designazione del nuovo direttore tecnico. A motivata richiesta del titolare la Provincia, valutate le prodotte motivazioni, può consentire proroghe al predetto termine limitatamente alla designazione del nuovo direttore e per un periodo comunque non superiore a mesi due.

7. La direzione tecnica di una agenzia di viaggio e turismo, o di una sua eventuale filiale o succursale, può essere assunta dallo stesso titolare dell'agenzia qualora anch'egli risulti iscritto all'albo regionale di cui al successivo articolo 25.

## ARTICOLO 22

(Esami di idoneità)

1. Il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 21, secondo comma, lettere b), c) e d), è accertato mediante il superamento di esame di idoneità effettuato da una apposita commissione costituita ai sensi del successivo articolo 23.

2. La Giunta regionale determina criteri, modalità e termini per l'effettuazione delle prove di esame, definendo in dettaglio le materie di esame.

## ARTICOLO 23

(Commissione giudicatrice di esame)

1. Presso la Giunta Regionale è istituita una commissione giudicatrice di esame per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 21, comma 2, lettere b), c) e d), composta dai seguenti membri:

- un dirigente della Giunta regionale da essa designato, con funzioni di Presidente;
- tre docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie di esame.

2. La commissione esaminatrice è integrata da:

a) due docenti nelle lingue estere oggetto di esame, i quali partecipano ai lavori della commissione in relazione alle

lingue estere oggetto di esame per ciascun candidato;  
b) due rappresentanti designati dalle associazioni piu' rappresentative a livello regionale delle agenzie di viaggio.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Regione Toscana con qualifica non inferiore a quella direttiva, designato dalla Giunta regionale.

4. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

5. La commissione giudicatrice e' nominata con deliberazione della Giunta Regionale, resta in carica per la durata di tre anni e puo' essere confermata solo per un altro triennio; essa procede all'espletamento delle prove di esame almeno una volta l'anno, qualora vi siano richieste.

6. Le sedute della Commissione sono valide qualora siano presenti almeno i componenti di cui al comma 1 e, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, quelli di cui al comma 2, lettera a).

7. Ai componenti la Commissione e al segretario spettano i compensi previsti per le commissioni giudicatrici di esame dei concorsi di ammissione del personale regionale, nei limiti indicati dall'articolo 36 della LR 21-8-1989, n. 51.

#### ARTICOLO 24

(Attestato di idoneita')

1. La Giunta Regionale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva l'esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato positivamente un attestato di idoneita' comprovante il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 21, comma 2, lettere b), c) e d).

#### ARTICOLO 25

(Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo)

1. Presso la Giunta Regionale viene tenuto ed aggiornato l'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

2. All'albo regionale sono iscritti di ufficio tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' iscritti all'elenco regionale istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 19 gennaio 1987. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì iscritti all'albo, su domanda opportunamente documentata:

- coloro che abbiano superato con esito positivo le prove dell'esame di idoneita' di cui all'articolo 22 e siano in

- possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera e);
- coloro che siano in possesso di certificato attestante l'idoneità accertata con il superamento di esame di idoneità presso altra Regione italiana e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera e);
  - coloro che risultino comunque già autorizzati all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi da parte di altre Regioni italiane;
  - i cittadini italiani e degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 del DLgs 23 novembre 1991, n. 392.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo i richiedenti devono risultare in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS approvato con RDL 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni; alla domanda devono altresì essere allegati il certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonché certificato di cui alla legge 19-3-1990, n. 55 tutti in data non anteriore a 3 mesi.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno gli interessati già iscritti all'albo di cui al primo comma del presente articolo devono presentare alla Giunta Regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non iscrizione in altro albo o elenco regionale. Detta dichiarazione deve altresì specificare l'agenzia di viaggio e/o l'associazione presso la quale l'interessato presta la propria attività.

5. La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma 4 comporta la sospensione automatica dall'albo e la conseguente interdizione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio in Toscana. La sospensione è revocata allorquando l'interessato produca la necessaria certificazione. La sospensione e la revoca sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale.

6. L'albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

## TITOLO V ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

### ARTICOLO 26 (Associazioni senza scopo di lucro)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale che, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 5, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di

organizzazione e realizzazione di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a 10.000 ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.

3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda alla Giunta regionale, nella quale sia specificato:

- a) la sede legale dell'associazione;
- b) le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per la iscrizione all'albo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 4 deve essere integrata con l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

6. Le associazioni già iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2, comma 7, della LR 9-4-1990, n. 36, nonché le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della LR 26-6-1993, n. 28, sono iscritte a domanda all'albo regionale di cui al comma 1. A tal fine, le predette associazioni o organizzazioni devono possedere i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo; la domanda di iscrizione deve contenere i dati di cui al comma 3, nonché la certificazione di cui al comma 4, limitatamente agli elementi di cui la Regione non sia già venuta in possesso ai fini rispettivamente della iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 7, della LR n. 36/90 o al registro di cui all'articolo 4 della LR n. 28/93.

7. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci

dell'associazione.

8. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo di cui al comma 1 sono curati dalla Giunta regionale. L'iscrizione, che deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, o la cancellazione, nonché ogni variazione concernente i dati di cui ai commi 3 e 4, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

9. I soggetti di cui al comma 2 e al comma 5 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalla presente legge alla Provincia nel cui territorio è situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale, specificando:

- a) le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante, nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS approvato con RDL 18-6-1931, n. 773 e successive modificazioni;
- b) le complete generalità della persona che, ai sensi del comma 13, assume la responsabilità organizzativa delle attività;
- c) le attività che si intendono esercitare.

10. Alla comunicazione di cui al comma precedente deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale;
- b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonché il certificato di cui alla legge 19-3-1990, n. 55, tutti in data non anteriore a tre mesi, del rappresentante legale;
- c) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione, secondo lo schema-tipo definito dalla Giunta regionale. La Provincia accerta d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

11. I soggetti di cui al comma 2 e comma 5 sono tenuti a dare comunicazione immediata alla Provincia competente per territorio di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 9 o delle certificazioni di cui al comma 10. La Provincia sospende lo svolgimento delle attività, fino alla eliminazione delle irregolarità, qualora:

- la comunicazione, ovvero la documentazione, risulti insufficiente o incompleta;
- dalla documentazione di cui al comma 10, lettera b), emerga a carico dell'interessato un elemento penalmente rilevante;
- non risulti l'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 1;
- vengano meno uno o più requisiti soggettivi o oggettivi di cui

alla comunicazione o alla documentazione;  
- siano accertate irregolarità nello svolgimento delle attività.

La Provincia ordina la cessazione delle attività in caso di ripetuta violazione dell'obbligo di munirsi della polizza assicurativa di cui al comma 10, lettera c), ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarità nello svolgimento delle attività; in presenza di tale ordine di cessazione l'associazione non può tornare a svolgere le attività prima di un anno.

12. I soggetti di cui al comma 2 e al comma 5 devono inviare alla Provincia, prima di realizzare ogni singola iniziativa, copia del programma relativo al viaggio o soggiorno, alla gita o escursione, con la indicazione degli elementi di cui all'articolo 16, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), n), o), nonché degli estremi della polizza assicurativa di cui al precedente comma 10, lettera c).

13. Il responsabile organizzativo delle attività esercitate dai soggetti di cui al comma 2 deve risultare iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici istituito ai sensi dell'articolo 25 della presente legge. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui al precedente comma 5; l'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione.

14. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, nonché da parte di istituti scolastici, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a 10 giorni. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle 24 ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema-tipo definito dalla Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia, specificando, tra l'altro, la natura del sodalizio, il tipo di attività, l'assenza di scopo di lucro della iniziativa e il responsabile dell'iniziativa, secondo uno schema-tipo di comunicazione definito dalla Giunta regionale. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente comma; sospende l'effettuazione dell'iniziativa quando

non sia stato osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione; salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ordina la cessazione di ulteriori attività quando accerti che il viaggio, il soggiorno, la gita o l'escursione siano stati effettuati senza detta assicurazione.

## TITOLO VI SOSPENSIONE, REVOCA, SANZIONI

### ARTICOLO 27 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. La Provincia dispone la sospensione della autorizzazione:
  - a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per il rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;
  - b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'articolo 15, comma 4, al reintegro del deposito cauzionale;
  - c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti.
2. Nel provvedimento di sospensione della autorizzazione la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3. La Provincia dispone la revoca della autorizzazione qualora entro il termine di cui al comma precedente non siano reintegrati i requisiti o eliminate le irregolarità e gli inadempimenti; l'autorizzazione è inoltre revocata quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 19, comma 1, ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea.

### ARTICOLO 28 (Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 9.000.000:
  - a) chiunque intraprenda o svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 3 della presente legge senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione della Provincia;
  - b) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'articolo 29;
  - c) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'articolo 13;
  - d) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 26 che effettui le attività ivi consentite in favore di non

associati, ovvero contravvenga all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui al medesimo articolo 26, comma 10, lettera c).

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000:

- a) chiunque pubblici e/o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti dall'articolo 16, non conformi alla bozza di stampa inviata alla Provincia o non adeguati ai rilievi della Provincia medesima, ovvero violi il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio;
- b) chiunque svolga attivita' di direttore tecnico, ovvero di responsabile organizzativo di cui all'articolo 26, comma 13, senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 25;
- c) colui che non presti effettivamente la propria esclusiva attivita' presso l'agenzia di viaggio di cui risulti essere direttore tecnico ad ogni effetto di legge, ovvero il responsabile organizzativo che violi le norme di cui all'articolo 26, comma 13;
- d) il titolare che non osservi l'orario di apertura comunicato alla Provincia;
- e) l'associazione, iscritta all'albo di cui all'articolo 26, che effettui le attivita' ivi consentite senza la comunicazione di cui al medesimo articolo 26, comma 9, ovvero senza la preventiva trasmissione alla Provincia del programma di cui all'articolo 26, comma 12;
- f) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 26, comma 14, che contravvenga agli obblighi ivi previsti;
- g) il titolare di agenzia di viaggio non autorizzato alla vendita diretta al pubblico, che contravvenga agli obblighi previsti dall'articolo 12, comma 2;
- h) il titolare di agenzia di viaggio che contravvenga agli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 5, ovvero dall'articolo 9, comma 7, ovvero dall'articolo 18, ovvero dall'articolo 21, comma 5 o comma 6;
- i) chiunque contravvenga all'obbligo di cui all'articolo 17.

3. Le sanzioni pecuniarie previste ai commi 1 e 2 sono raddoppiate quando colui che abbia commesso una delle infrazioni di cui alla presente legge, accertata con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva, ne commette un'altra, ancorche' diversa, nei due anni successivi.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, e quando trattasi di sanzioni applicate al titolare, la Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione:

- a) qualora venga accertata per la seconda volta in tre anni la violazione di cui al precedente comma 1, lettera c);

b) qualora il soggetto cui sia stata applicata una sanzione di cui al comma precedente commetta un'altra infrazione nell'anno successivo.

5. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 2111-1981 n. 689.

6. Le Province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

## TITOLO VII NORME SPECIALI E FINALI

### ARTICOLO 29 (Uffici di biglietteria)

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese dovranno essere munite della autorizzazione di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.

### ARTICOLO 30 (Norme transitorie e finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- è abrogata la LR 17-11-1986, n. 51, e succ. mod., fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 4;
- non si applicano l'articolo 9 del DPR 28 giugno 1955, n. 630, l'articolo 6 del decreto del Commissario per il Turismo 29 ottobre 1955, nonché tutte le norme incompatibili con la presente legge.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle agenzie di viaggio e turismo già in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata dalla

Provincia ai sensi della LR n. 51/86, devono adeguare l'importo del deposito cauzionale in base a quanto disposto dall'articolo 15 della presente legge.

3. Fino a quando non sia approvato lo schema-tipo di cui all'articolo 13, comma 2, la polizza assicurativa stipulata ai fini di cui al medesimo articolo deve prevedere massimali di risarcimento, per ogni sinistro relativo al contratto di viaggio, non inferiori a L. 2 miliardi.

4. Fino a quando non siano approvati lo schema-tipo di cui all'articolo 26, comma 10, lettera c) e gli schemi-tipo di cui all'articolo 26, comma 14, la Provincia accerta l'esistenza di polizze assicurative per la copertura dei rischi e riceve le comunicazioni predisposte dai soggetti organizzatori per i singoli viaggi.

5. Fino a quando la Giunta Regionale non abbia provveduto alla nomina della commissione giudicatrice di esami ai sensi dell'articolo 23, gli esami di idoneità per i direttori tecnici di agenzia di viaggio continueranno ad essere espletati dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della LR 17-11-1986, n. 51 e succ. mod.

6. La Giunta regionale provvede ai compiti ad essa demandati dalla presente legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della medesima.

#### ARTICOLO 31 (Finanziamento)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 23, comma 7, si fa fronte, per l'esercizio 1994, con i fondi allocati sul CAP 00720 del bilancio.

2. Agli oneri di spesa costituiti dai rimborsi agli Enti Locali delegati delle spese dai medesimi sostenute per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 2, si fa fronte, per il 1994, mediante il fondo appositamente costituito con LR 10-1-85, n. 1.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.